

Indice

Note esplicative concernenti l'Allegato I.....	2
All'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e il Messico.....	2
Articolo 13 Trasporto diretto; ripartizione di invii	2
Articolo 17 Fatture emesse in un paese terzo	3
Articolo 17 Designazione delle merci nel certificato di circolazione EUR.1.....	3
Articoli 17 e 18 Merci esportate da uno spedizioniere doganale	3
Articoli 17 e 18 Indicazione del paese d'origine.....	4
Articolo 18 (1)(b) Motivi tecnici.....	4
Articolo 21 Applicazione pratica delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura.....	4
Articolo 22 Esportatore autorizzato.....	5
Allegato alle note esplicative	5

Note esplicative concernenti l'Allegato I

All'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico

(giusta l'articolo 37 dell'Allegato I all'accordo)

Le parti contraenti hanno convenuto di applicare le note esplicative qui appresso:

Articolo 13 Trasporto diretto; ripartizione di invii

Ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato I all'Accordo di libero scambio AELS-Messico e per i casi nei quali:

- l'esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione, e
- le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano allestito nessuna prova dell'origine corrispondente per i prodotti destinati ad uno stato dell'AELS rispettivamente Messico,

l'importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d'origine su fattura rilasciata posteriori.

Se necessario, può essere imposto all'importatore di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Stati non membri dell'accordo (con o senza scarico o immagazzinamento temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l'importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti:

- a) I documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzionati il luogo e la data dell'imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza scarico o immagazzinamento temporaneo, attraverso uno o più Stati non membri;
- b) I documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di trasporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso uno o più Stati non membri, con scarico ma senza immagazzinamento temporaneo;
- c) le copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale degli Stati non membri attraverso i quali i prodotti sono stati trasportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso uno o più Stati non membri, con scarico e immagazzinamento temporaneo.

In mancanza dei documenti sopracitati e per comprovare che le condizioni stabilite dall'articolo 13 dell'Allegato I all'Accordo di libero scambio fra l'AELS e il Messico sono state rispettate, l'importatore può anche fornire altri documenti d'accompagnamento.

Esempio 1:

Un fabbricante messicano invia i suoi prodotti in Europa. Normalmente si tratta di un'unica spedizione con destinazione un porto di un altro Paese. Alla partenza dell'invio in Messico, l'esportatore non conosce la destinazione finale dei vari prodotti. Durante il trasporto, si decide di consegnare una parte della spedizione in uno Stato dell'AELS mentre l'altra parte verrà consegnata a clienti di un altro Paese. All'arrivo nel porto dello Stato non membro, l'invio è introdotto in un deposito doganale. Mentre i prodotti restano sotto controllo doganale, la spedizione viene suddivisa; una parte è consegnata al cliente residente nello Stato non membro, l'altra parte è resa al cliente di uno Stato dell'AELS. All'arrivo nello Stato dell'AELS, l'importatore presenta una dichiarazione d'origine compilata dopo l'esportazione, allestita cioè durante il trasporto oppure un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori.

Esempio 2:

Una ditta elvetica fabbrica i suoi prodotti in Svizzera, esporta l'invio in un deposito doganale dell'Unione europea (ad esempio in Olanda - non membro) per immagazzinamento temporaneo. Sulla base di comande di clienti messicani, una parte della spedizione iniziale viene spedita in Messico. A questo punto, l'esportatore svizzero allestisce posteriormente una dichiarazione d'origine su fattura o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ed invia questa prova dell'origine all'importatore messicano. Se le autorità messicane lo richiedono, il fabbricante deve potere presentare i documenti di trasporto concernenti l'invio a destinazione dell'Olanda e quelli riguardanti il trasporto dall'Olanda con destinazione Messico. È necessario che i documenti di trasporto allestiti in Svizzera e in Olanda contengano le informazioni necessarie per poter identificare le merci spedite in Messico.

Esempio 3:

Nel caso di controlli su prodotti provenienti da invii frazionati, l'autorità doganale del Paese d'importazione può richiedere dallo Stato esportatore, documenti di trasporto o copie di tali documenti concernenti il trasporto attraverso il Paese di transito. Inoltre, può essere richiesto all'importatore di fornire i documenti delle autorità doganali del Paese di transito con la descrizione esatta dei prodotti in questione, la data di ripartizione dell'invio, l'identificazione del mezzo di trasporto effettivo, la conferma delle condizioni per le quali i prodotti sono rimasti nel Paese di transito o alcuni altri documenti appropriati che certificano l'adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto.

Articolo 17 Fatture emesse in un paese terzo

La fattura di un prodotto esportato per il quale il carattere originario è stato comprovato mediante certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere emessa in un paese terzo.

Articolo 17 Designazione delle merci nel certificato di circolazione EUR.1*Spedizioni importanti o descrizione generale delle merci*

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione per l'indicazione o la designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate o, se necessario, su altri documenti commerciali, a condizione che:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 8 o nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, gli altri documenti commerciali vengano allegati al certificato di circolazione delle merci anteriormente alla sua presentazione alla dogana o all'autorità governativa competente, e
- c) l'autorità doganale o l'autorità governativa competente apponga sulle fatture e sugli altri documenti commerciali un timbro che le colleghi ufficialmente al certificato di circolazione delle merci. Le autorità doganali o l'autorità governativa competente devono custodire una copia delle fatture e degli altri documenti commerciali unitamente alla richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Esempio: Il timbro deve essere apposto nella casella 11 nonché sulla prima pagina della fattura e, se necessario, su ogni altro documento commerciale oppure nella casella 11 nonché sul retro del certificato di circolazione delle merci, a cavallo tra il certificato e la prima pagina della fattura.

Se la fattura si riferisce a merci con o senza carattere originario, per evitare malintesi l'esportatore deve indicare chiaramente nella fattura quali merci hanno carattere originario e quali no.

Articoli 17 e 18 Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese d'esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

Articoli 17 e 18 Indicazione del paese d'origine

Per indicare il paese d'origine nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 (casella 4) o nella(e) fattura(e) allegata(e), è possibile impiegare il nome appropriato del paese o il codice ISO-Alpha-2. I codici ISO-Alpha-2 sono i seguenti:

- Islanda IS
- Messico MX
- Norvegia NO
- Svizzera CH

Articolo 18 (1)(b) Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per "motivi tecnici". In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori.

Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni e di colore dal modello regolamentare, privo di numero di serie, stampato in una lingua non ammessa ufficialmente dalle parti contraenti o in inglese);
- una casella del certificato di circolazione EUR.1 la cui compilazione è obbligatoria sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1);
- la classificazione tariffale della merce, perlomeno la voce a quattro cifre, manchi nella casella 8 o nella relativa fattura alla quale si fa riferimento nel capoverso „Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1“;
- manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale;
- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo;
- la data d'emissione indicata nella casella 11 sia precedente alla data menzionata nella casella 12.

Comportamento da tenere

Il certificato di circolazione delle merci viene provvisto della menzione „DOCUMENTO RESPINTO“ in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti¹ o in inglese, specificando i motivi sul certificato o su un altro documento rilasciato dall'autorità doganale. Il certificato di circolazione delle merci e, se necessario, gli altri documenti vengono restituiti all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'autorità doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

Articolo 21 Applicazione pratica delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura

Le dichiarazioni su fattura devono essere stese da un esportatore con sede sociale in uno dei paesi contraenti. Se la fattura viene allestita in un paese terzo, la dichiarazione su fattura può essere apposta nel paese d'esportazione su un altro documento commerciale² che descriva in modo esauriente i prodotti affinché possano essere considerati originari conformemente all'allegato I all'accordo. In tal caso

¹ Per le versioni linguistiche ufficiali si rimanda all'allegato.

² Per tali documenti commerciali s'intendono ad esempio i bollettini di consegna o le liste di carico che scortano le merci.

l'esportatore delle merci deve essere desumibile dal documento commerciale sul quale è apposta la dichiarazione su fattura.

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- a) La formulazione della dichiarazione sulla fattura deve essere conforme a quella che figura nell'appendice 4 all'allegato I dell'accordo.
- b) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.
- c) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su copie con carta carbone o su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su copie con carta carbone o su fotocopie.
- d) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.
- e) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.

Esempio: La dichiarazione è apposta sull'ultima pagina della fattura, la quale contiene le stesse informazioni delle altre pagine, ossia il numero di fattura, il nome e l'indirizzo dell'esportatore e un numero progressivo.

- f) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.
- g) Nonostante le note esplicative relative agli articoli 17 e 18 (Merci esportate da uno spedizioniere doganale), gli spedizionieri doganali – in qualità di rappresentanti dell'esportatore – sono esonerati dall'apportare una dichiarazione sulla fattura.
- h) I codici ISO-Alpha-2 sono i seguenti:
 - Islanda IS
 - Messico MX
 - Norvegia NO
 - Svizzera CH

Articolo 22 Esportatore autorizzato

Lo statuto di esportatore autorizzato non può essere conferito a uno spedizioniere doganale.

Allegato alle note esplicative

Espressioni nelle varie lingue ufficiali:

CH	DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN
CH	DOCUMENT REFUSÉ
CH	DOCUMENTO RESPINTO
IS	SKJALI HAFNAD
MX	DOCUMENTO RECHAZADO
NO	DOKUMENT IKKE AKSEPTERT
ENGLISCH	DOCUMENT NOT ACCEPTED